

**Zeitschrift:** Allgemeine schweizerische Militärzeitung = Journal militaire suisse =  
Gazetta militare svizzera

**Band:** 73=93 (1927)

**Heft:** 12

**Artikel:** L'ordinamento disciplinare nel nuovo codice penale militare

**Autor:** Weissenbach, W.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-6521>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 26.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## **L'ordinamento disciplinare nel nuovo codice penale militare.**

Conferenza tenuta al Circolo degli ufficiali di Lugano il 28 ottobre 1927.

Maggiore *A. Weissenbach*, Uditore Trib., Mil. 5. Div., Lugano.

Il Codice Penale militare del 27 Agosto 1851, attualmente ancora in vigore, tratta nella sua Parte prima dei delitti e crimini, nella parte seconda, delle mancanze di disciplina: precisa cioè i fatti che costituiscono le mancanze disciplinari, stabilisce le pene applicabili, fissa le competenze, regola il diritto di reclamo.

Il Codice Penale Militare del 13 Giugno 1927 che, essendo ormai trascorso senza effetto il termine per il referendum, entrerà in vigore al 1 Gennaio 1928, modifica in certi punti assai profondamente l'ordinamento disciplinare per cui ritengo utile lo spiegare sommariamente ai camerati del Circolo le disposizioni che si contengono nella nuova legge, raffrontandole quà e là colle disposizioni attuali per farne meglio comprendere il valore e la portata.

Anche il nuovo codice dedica il suo Primo Libro al diritto penale militare ed il Libro secondo all'ordinamento disciplinare.

Nel capo primo di questo libro secondo si contengono le disposizioni generali: nel secondo capo si tratta delle pene e delle misure disciplinari: nel terzo, delle competenze e delle attribuzioni penali: nel quarto, del modo di procedere; nel quinto, dei reclami in materia disciplinare.

Il capo primo contiene la definizione della mancanza disciplinare, definizione assai riassuntiva specialmente se si confronti colla farraginosa casistica dell'art. 166 attualmente in vigore, articolo che è suddiviso in ben 29 numeri ognuno dei quali contempla e precisa una mancanza diversa.

La definizione, secondo il nuovo codice è la seguente:

Chiunque contravviene agli ordini dei capi, alle prescrizioni generali di servizio e in generale all'ordine ed alla disciplina militare, commette una mancanza di disciplina salvo che il fatto non sia punibile come reato.

Una casistica sul genere di quella dell'attuale art. 166 è resa affatto superflua dall'uso, si direbbe quasi dall'abuso che il nuovo codice fa della clausola disciplinare applicata ad un grandissimo numero di articoli contenuti nel libro primo. In calce alla maggior parte degli articoli che non contemplano reati di gravità eccezionale si leggono infatti le parole: « Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare ». L'art. 180 dichiara punibili soltanto coloro che hanno agito in modo colpevole: il concetto di colpevolezza non è identico al concetto del dolo richiesto in via normale dalla legge come elemento costitutivo del reato. Perchè si possa parlare di colpevolezza basta che vi sia un rapporto necessario di causalità fra l'azione o l'omissione volontaria e cosciente e l'evento che costituisce la mancanza da punirsi. Da ciò si deduce, e del resto il legislatore lo dice espressamente, che la pena disciplinare può essere applicata anche in casi di semplice negligenza.

L'art. 182 stabilisce quali persone possono essere oggetto di misure disciplinari: sono dichiarate disciplinarmente punibili tutte quelle persone che, secondo il codice penale militare, soggiacciono alla giurisdizione militare. La competenza dei tribunali militari che è attualmente regolata dall'art. 1 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria Militare, verrà stabilita dal Codice penale militare. Troppo lungo e del resto di poco valore pratico sarebbe l'addentrarsi qui alle complicate disposizioni emanate in proposito dal legislatore. Basti dire che si adottò il principio cosiddetto della tripartizione sottoponendo alla giurisdizione militare diverse categorie di persone a seconda che si tratti di servizio di istruzione, di servizio attivo o di servizio in tempo di guerra.

Si è cercato così di evitare certi inconvenienti verificatisi durante la mobilitazione 1914—1918 quando si dovevano applicare le dure norme previste per il tempo di guerra guerreggiata mentre la nazione veniva risparmiata dal flagello.

Va da sè che l'applicabilità del diritto penale militare è sempre e principalmente data in confronto di coloro che si trovano effettivamente in servizio, di quei cittadini che, obbligati al servizio, portano l'uniforme mentre non sono sotto le armi, di coloro che regolarmente chiamati non si presentano in servizio, delle guardie di confine ecc.

L'art. 183 stabilisce un termine di prescrizione per la realizzazione della pretesa punitiva disciplinare. Questo istituto è nuovo in quanto il codice del 1851 pur prevedendo i termini per la prescrizione dell'azione penale per crimini e delitti, non ne prevedeva per le mancanze di disciplina.

Coll'entrata in vigore del nuovo codice, la facoltà di perseguire una mancanza disciplinare cesserà una volta trascorsi sei mesi dal giorno in cui la mancanza venne commessa.

Siccome però in molti casi la mancanza dà luogo ad un procedimento giudiziario che può prolungarsi oltre i sei mesi e terminare coll'assoluzione e coll'applicazione di una pena disciplinare, per evitare gli inconvenienti che in tali casi si produrrebbero a causa della prescrizione semestrale, la legge prevede che durante la costruzione del processo, la prescrizione rimane sospesa. Naturalmente occorre che il fatto che dà luogo alla punizione disciplinare sia il medesimo per cui fu aperto il procedimento giudiziario.

Anche le pene disciplinari pronunciate si estinguono per prescrizione entro sei mesi: questa prescrizione delle pene non può essere interrotta. La disposizione è assai interessante per il nostro paese ove abbonda l'emigrazione: basterà che il punito rimanga all'estero oppure si tenga celato in patria per sei mesi, perchè possa sottrarsi a qualsiasi sanzione disciplinare pronunciata contro di lui. Vero che potrebbe incorrere in altre sanzioni, lievi del resto, se si recasse all'estero senza permesso o se mutasse il domicilio senza annunciarsi al caposezione militare. Riuscirà pure pressochè inutile il pronunciare pene disciplinari contro persone che si trovano all'estero già da tempo e che ad esempio non si

sono presentate al Corso di ripetizione pur non essendo al beneficio di una dispensa. Bisognerà anche in casi relativamente lievi applicare la condanna giudiziaria se non si vorrà rinunciare ad ogni sanzione.

\* \* \*

Veniamo al secondo capo che tratta delle pene e delle misure disciplinari. Il Codice del 1851 prevede per tutti i gradi dell'armata le pene degli arresti semplici e degli arresti di rigore fino a 20 giorni, salvo qualche diversità di trattamento riservata agli ufficiali nell'esecuzione della pena. Per soldati e sott'ufficiali gli arresti di rigore possono essere inaspriti per la metà del tempo con regime a pane ed acqua.

Stabilisce inoltre per sott'ufficiali e soldati la *consegna* fino a 30 giorni ed infine per i soli soldati semplici le *corvées* fino a 20 giorni e gli *esercizi e le guardie* di punizione.

Pene specialmente riservate ai sott'ufficiali sono la *sospensione* dal grado fino a 30 giorni e la *perdita del grado*.

Per gli ufficiali, oltre agli arresti semplici estensibili fino a 30 giorni e quelli di rigore, fino a 20, sono previsti gli arresti forzati in camera chiusa o nel quartiere con sentinella davanti alla porta o alla tenda.

Il nostro legislatore ha menato alacrementemente la falce in tutto questo intrico di disposizioni punitive: le punizioni previste dal nuovo codice sono le seguenti:

1. La riprensione.
2. Gli arresti semplici.
3. Gli arresti di rigore.
4. La degradazione.
5. La multa.

Il codice dice solo che la riprensione (*der Verweis*, la *réprimande*) può essere inflitta oralmente o per iscritto. Non precisa meglio in che consista questa pena: si tratta evidentemente di una solenne ammonizione da infliggersi in luogo di una pena più grave a militi che appaiono suscettibili di miglioramento.

Gli arresti semplici sono scontati se è possibile con segregazione (non è dunque vietato mettere diversi puniti in un solo locale). L'arrestato presta servizio.

La durata minima degli arresti è di un giorno: la durata massima è di dieci giorni.

Gli ufficiali subiscono gli arresti semplici nella propria camera: i sott'ufficiali e gli appuntati in un locale possibilmente separato da quello dei soldati.

Gli arresti di rigore sono scontati con segregazione in un locale a ciò destinato. Qui la segregazione è obbligatoria: ogni arrestato dovrà quindi avere un locale separato. L'arrestato non presta servizio. Durante le marcie i capi danno le istruzioni necessarie.

La durata minima degli arresti di rigore è di tre giorni, la durata massima è di venti giorni.

Gli ufficiali subiscono gli arresti di rigore nella propria camera. Può essere ordinato il collocamento di una sentinella davanti alla porta. Questa misura ricorda gli arresti forzati del vecchio codice.

Nel servizio di istruzione, il servizio non prestato è supplito secondo le disposizioni per la sostituzione dei servizi mancati: nel servizio attivo, soltanto per disposizione del comandante in capo dell'armata. Il legislatore ha voluto sancire il principio che gli arresti devono essere eseguiti di regola immediatamente e senza interruzione. Non è lecito di rimandarne l'esecuzione a dopo il servizio per renderli più duri. Per contro gli arrestati non potranno in nessun caso ricevere visite. In tutte le piazze d'armi vi devono essere i locali necessari per gli arresti: locali asciutti, con aria e luce sufficiente e rispondenti in generale alle norme dettate dall'igiene.

Come si vede il concetto delle legge è che la pena degli arresti deve consistere unicamente nella privazione della libertà personale escluso qualsiasi altro genere di sofferenza fisica o morale.

Se la truppa non si trova in servizio, gli arresti sono fatti eseguire dall'autorità cantonale e vengono subiti in locali speciali. Non sarà permesso di far scontare gli arresti in uno stabilimento civile nel quale si trovino rinchiusi prevenuti e condannati che non siano militari.

L'art. 189 stabilisce che il militare agli arresti, se subisce la pena fuori del servizio, riceve la sussistenza prescritta ma non il soldo: da ciò si deduce che se la pena viene scontata durante il servizio il milite punito ha diritto anche al soldo. Egli è assicurato contro le conseguenze delle malattie e degli infortuni come ogni altro milite, la sua famiglia, se per effetto dell'esecuzione degli arresti cada nel bisogno, riceve i soccorsi previsti dalla legge sull'organizzazione militare. Qui è lecito chiedere se il legislatore spinto dal suo fervore umanitaristico, non sia andato troppo in là e non abbia così tolto alla pena degli arresti gran parte della sua forza intimidatrice.

Arresti da farsi in via normale durante il servizio, locali igienici, con abbondanza di aria e di luce, sussistenza ottima, soldo, assicurazione, sussidi alla famiglia per i cattivi soldati e per i buoni, magari contemporaneamente, lunghe ore di esercizi monotoni ed estenuanti, fatiche, strapazzi, fazioni, manovre, bivacchi al vento, all'acqua, al gelo, di giorno e di notte, fame, sete, tutti quegli elementi che fanno talvolta della vita militare una dura vita di abnegazione e di sacrifici morali e corporali.

Dopo la pena della riprensione e quella degli arresti, il nuovo codice prevede la pena della degradazione. Passibili di questa pena sono gli ufficiali, i sott'ufficiali e gli appuntati che, commettendo una mancanza di disciplina, si rendono indegni del loro grado. Il vecchio codice non prevede come pena disciplinare la degradazione per ufficiali: prevede solo la perdita del grado per sott'ufficiali.

La degradazione può essere congiunta con le altre pene disciplinari degli arresti e della multa.



Per gli ufficiali, la pena della degradazione porta come conseguenza l'esclusione dal servizio personale. Il comandante supremo può però richiamare in servizio un ufficiale degradato, in caso di servizio attivo. Quanto ai sott'ufficiali e agli appuntati, spetta al D. M. F., o in servizio attivo al generale, il decidere se il militare degradato debba continuare a prestar servizio come semplice soldato.

Le autorità competenti a decidere in proposito terranno conto specialmente degli interessi dell'armata: in generale si può ritenere che in servizio di istruzione un sott'ufficiale degradato non sarà che un mediocrissimo soldato. In servizio attivo e, specialmente in caso di guerra guerreggiata e di pericolo per la nazione, anche elementi rivelatisi inutilizzabili in tempo di pace, potranno dare alla Patria notevoli prestazioni. E noto che la degradazione è prevista anche come pena accessoria da applicarsi ai militari condannati per crimini o delitti contemplati nel Libro Primo del codice penale. In questo caso la pena è sempre pronunciata dal Tribunale.

Da ultimo la nuova legge prevede la pena della multa applicabile in vece degli arresti alle mancanze di disciplina commesse fuori di servizio. Possono essere applicate multe fino all'importo di fr. 200.—. Per le persone di condizione civile che sono sottoposte al diritto militare, sono previste le pene degli arresti e della multa sino a fr. 100.— aumentabile in caso di recidiva a fr. 200.—.

La pena della multa non è applicabile agli internati, alle persone che in tempo di guerra seguono l'armata, alle persone di condizione civile assunte durevolmente o per servizi speciali nella truppa o al servizio di singole persone appartenenti all'armata.

In confronto di queste persone è applicabile solo la pena degli arresti. L'art. 194 statuisce che non è lecito infliggere altre pene disciplinari che non siano quelle previste nel codice penale militare nè aggravare in qualsiasi modo queste pene.

Sono dunque abolite le *corvées*, le consegne, gli esercizi e le guardie di punizione, la sospensione del grado per sott'ufficiali, il regime a pane ed acqua per gli arresti di rigore. Inoltre, come s'è già visto, è vietato infliggere i così detti *giorni dopo il servizio*.

Noi che siamo della vecchia guardia vediamo con un certo senso di nostalgia il tramonto di queste istituzioni che, suggerite da una esperienza plurisecolare, integravano in modo pittoresco se anche un po' rude, il quadro della vita militare e davano senza dubbio un energico contributo al mantenimento della disciplina.

Queste nostre tendenze tradizionalistiche non devono però impedirci di apprezzare al suo giusto valore l'intenzione di chi volle probabilmente, con un trattamento più blando attestare la sua fiducia di legislatore democratico nella volonterosità e nella fedeltà al dovere del cittadino soldato.

Nel Capo terzo si precisano le competenze degli organi cui spetta di applicare le pene disciplinari.

Mentre il Codice del 1851 dava attribuzioni disciplinari anche ai caporali, ai sergenti, ai forieri, ai sergenti maggiori, agli aiutanti sott'ufficiali, ai tenenti ed ai Primitenenti, il nuovo codice conferisce potestà punitiva solo ai capitani, ai gradi superiori ed alle autorità militari. Le pene sono pronunciate dai capi in confronto dei loro subalterni o in genere delle persone sottoposte al loro comando.

Negli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al D. M. F. ed alle autorità cantonali.

Il D. M. F. può delegare la sua competenza ai suoi capiservizio o, in tempo di servizio attivo, ai Comandi Territoriali. Lo stesso D. M. F. risolve anche i conflitti di competenza.

Le competenze in relazione alla qualità della pena ed alla durata di essa sono così stabilite:

Il Capitano può infliggere la riprensione, gli arresti semplici sino a 5 giorni, gli arresti di rigore sino a tre giorni.

Il Maggiore può infliggere la riprensione, gli arresti semplici fino a 10 giorni, gli arresti di rigore fino a 5 giorni.

Il Ten. Colonnello può infliggere la riprensione e gli arresti semplici o di rigore sino a dieci giorni.

Il Colonnello può infliggere la riprensione, gli arresti semplici fino a 10 giorni e gli arresti di rigore sino a quindici giorni.

Tutte le competenze disciplinari sono attribuite: al D. M. F., ai suoi capisezione, alle autorità cantonali, al Comandante in capo dell'armata, al capo dello S. M. Generale ed ai comandanti delle unità di armata colla sola riserva che la degradazione di un ufficiale può essere pronunciata soltanto dal D. M. F. o dal comandante in capo dell'armata.

In forza delle modificazioni apportate dal nuovo codice alla legge di procedura penale militare il Tribunale avrà tutte le competenze disciplinari. Assolvendo un prevenuto che appare passibile di pena disciplinare, il tribunale non dovrà più rinviare il milite ai suoi superiori per l'inflizione della pena, ma potrà egli stesso pronunciarla spaziando in tutte le competenze previste dal codice penale.

L'ufficiale incaricato di un comando che spetta di regola ad un ufficiale di grado superiore esercita le attribuzioni penali che spettano a quest'ultimo. Così un 1<sup>o</sup> ten. che esercita il comando di una compagnia, avrà le stesse competenze di un capitano.

\* \* \*

Il Capo quarto tratta del procedimento disciplinare e prevede l'accertamento dei fatti mediante informazioni orali o scritte in quanto l'incolpato sia negativo o chi esercita la facoltà di punire non ne abbia diretta conoscenza.

All'incolpato si darà sempre modo di spiegarsi sui fatti che gli vengono addebitati e sui motivi della sua condotta.

Se l'incolpato ne farà domanda ed anche ogni qualvolta si tratti di casi gravi o dubbi, si dovrà stendere un processo verbale delle informazioni. L'incolpato firma la sua deposizione: l'incaricato dell'inchiesta firma il verbale.

Capi od autorità militari che non sono competenti per punire una mancanza di disciplina o che non sono rivestiti di attribuzioni penali sufficienti devono fare immediatamente rapporto all'istanza competente. Se le attribuzioni penali sono insufficienti, il rapporto deve contenere la proposta per la pena da infliggere.

Abbiamo visto che le attribuzioni punitive incominciano soltanto col grado di capitano: ciò non toglie che *ogni capo o superiore* ed ogni autorità militare possano, se le circostanze lo richiedano, far arrestare provvisoriamente il colpevole (art. 205). Occorrerà però essere molto ponderati nell'uso di questa facoltà per non incorrere nelle pene che il nuovo codice penale prevede per i capi che si rendono colpevoli di abuso di autorità (art. 566—71).

L'inflizione di una pena dev'essere comunicata oralmente o per iscritto all'incolpato, con indicazione della mancanza commessa.

La comunicazione scritta e motivata è obbligatoria se si tratti di una condanna a dieci giorni e più di arresti di rigore od alla degradazione. Il capo di chi ha inflitto una pena può, anche senza che gli pervenga reclamo, modificarla od annullarla in quanto la ritenga ingiustificata o inadeguata.

Questo intervento di capi a modificare motu proprio una decisione presa da un subalterno nell'ambito delle sue competenze, dovrà essere limitata a casi di ingiustizia palese ed indiscutibile: altrimenti troppo ne soffrirebbe il prestigio e l'amor proprio dei capi che hanno inflitto la pena.

\* \* \*

Da ultimo, il Capo quinto parla del diritto di reclamo. Il Codice del 1851 tratta questa materia in due soli articoli: il nuovo codice si diffonde nei particolari e in 7 articoli fissa diritto, competenza, formalità e procedura.

Sancito il diritto spettante a chiunque è punito disciplinarmente di reclamare contro la pena inflitta (salvo il caso in cui la pena sia stata pronunciata dal comandante in capo dell'armata) il codice stabilisce l'istanza di reclamo che è sempre il capo direttamente superiore a colui che ha pronunciato la pena.

Il reclamo contro pene inflitte da un comando territoriale, da un'autorità cantonale o da un caposervizio del dipartimento militare federale, è diretto allo stesso Dipartimento Militare Federale.

Se la pena è stata pronunciata dal D. M. F. il reclamo dev'essere diretto al Consiglio Federale. Probabilmente questa disposizione darà



molto da fare alla nostra suprema autorità esecutiva la quale a sua volta non potrà per mancanza di tempo approfondire tutti i casi in modo conveniente: i nostri Consiglieri federali non dovrebbero essere incomodati per decidere se il Dipartimento militare abbia dato a ragione o a torto un paio di giorni d'arresto ad un cattivo soldato.

Le istanze competenti a conoscere del reclamo decidono in via definitiva: il caso non può essere portato davanti ad altre istanze.

La legge stabilisce che i reclami possono essere fatti a voce o per iscritto; di regola essi saranno presentati per iscritto sotto forma di memoria motivata.

L'autorità adita con un reclamo può sospendere l'esecuzione della pena sino a decisione; per sè, l'introduzione di un reclamo non sospende l'esecuzione della pena.

Prima di prendere una decisione, il capo competente invita colui che ha pronunciato la pena a produrre le sue ragioni: un interrogatorio del ricorrente non è obbligatorio.

Il D. M. F. ed il Consiglio Federale prima di decidere chiedono un rapporto all'autorità che ha pronunciato la pena.

La decisione del reclamo viene comunicata per iscritto agli interessati con indicazione dei motivi.

L'art. 197 del vecchio codice contiene, in tema di reclami, le seguenti disposizioni di spiccato carattere militaresco: il capo sentirà entrambe le parti e ove constati che il superiore ha punito senza ragione, gli infliggerà una pena adeguata. Se invece il reclamo appare infondato, la pena che ne forma l'oggetto potrà essere aggravata.

Il nuovo codice, allontanandosi anche qui dalle tradizioni soldatesche per collocarsi sul terreno del diritto comune, abolisce queste disposizioni e proclama all'art. 214 che il ricorrente non può essere punito per il solo fatto di aver reclamato.

Come abbiamo già notato, nessun reclamo è dato contro le pene pronunciate dal comandante in capo dell'armata: aggiungiamo che contro le punizioni disciplinari inflitte dal Tribunale non è ammesso che il ricorso per cassazione.

\* \* \*

E noto che il nuovo codice prevede che il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna alla detenzione non superiore ad un anno quando ricorrono determinate condizioni. Se durante un periodo di prova da fissarsi in due o cinque anni il condannato tiene buona condotta, la condanna viene annullata e cancellata dal casellario penale.

Il codice non prevede che la sospensione condizionale possa essere applicata anche in tema di punizioni disciplinari. Ciò potrà dar luogo a situazioni alquanto contraddittorie: ad esempio un imputato assolto dal Tribunale perchè la sua mancanza è considerata di poca gravità viene punito con venti giorni di arresti di rigore. Egli dovrà scontare questa pena. Se il Tribunale avesse ritenuto trattarsi di un caso grave

e cioè di un delitto ed avesse pronunciato una condanna ad un anno di detenzione accordando però la sospensione condizionale della pena, il prevenuto avrebbe potuto cavarsela senza fare un giorno di carcere.

Nella pratica si troverà probabilmente il modo di ovviare a questi inconvenienti. Il legislatore avrebbe forse potuto evitare che si producessero statuendo che anche i militi messi al beneficio della sospensione condizionale della pena dovessero effettivamente scontare un certo numero di giorni di detenzione, corrispondenti ad esempio al massimo previsto per gli arresti di rigore.

Una soluzione meno felice sarebbe stata quella di ammettere al beneficio della sospensione condizionale anche le punizioni disciplinari, in quanto l'efficacia di queste punizioni sarebbe stata eccessivamente scemata.

Le condanne disciplinari non vengono iscritte nel casellario penale. Nulla però vieta di tenere nelle unità un controllo delle punizioni da consultare per conoscere la condotta dei militi.

Cari camerati, ho finito la mia succinta esposizione. Spero se non altro di avervi invogliati a studiare più da vicino il nostro futuro ordinamento disciplinare in modo da poterlo poi applicare con tutta competenza. Il nuovo codice porta profonde modificazioni al nostro diritto penale militare: in certi luoghi esso appare il risultato di poco felici compromessi fra le sane idee patriottiche e militari e la supposta necessità di accontentare i rappresentanti di certe correnti che vedrebbero volentieri disgregato il nostro esercito considerandolo come un ostacolo alla realizzazione delle loro utopie.

Certo, quando il pericolo urgesse, quando il nostro esercito si trovasse impegnato in una guerra guerreggiata non si baderebbe più tanto per il sottile e si passerebbe arditamente sopra a tutte le concessioni attualmente fatte agli avversari dell'istituzione militare. A la guerre comme à la guerre.

Per ora salutiamo l'avvento del nuovo codice che sotto molti aspetti, specialmente in tema di reati comuni, appare informato a principi di diritto più moderni ed umanitari e rappresenta in confronto del nuovo codice, come s'è molte volte ripetuto, un grande progresso.

Ma salutiamo al suo tramonto anche il vecchio codice del 1851: esso da 76 anni vige fra le nostre truppe ed ha concorso in momenti difficili a mantenere la coesione, l'ordine e la disciplina nell'esercito: la sua asprezza non era poi tanto assoluta che i tribunali e i capi non la potessero, volendo, attenuare.

Esso mi ha l'aria di un vecchio sergente dei granatieri, tutto alari e fiocchi, dal kolbak impellicciato, dai fieri mustacchi spinosi, acre odorato di forte tabacco da pipa e di pessima grappa che, sorridendogli a lato sulla porta della tenda, gli mesce la vivandiera. È seduto su di un tamburo dipinto a lunghi triangoli bianchi e rossi e ascolta, in sulla sera, dopo la battaglia, gli ultimi lontani colpi dei fucili a pietra

focaia. Domani morrà con una palla in fronte. Addio, irto sergentone, riposa in pace, non eri poi tanto cattivo.

In fondo in fondo, miei camerati, tutte le leggi sono buone se applicate rettamente con saldo e sagace spirito di equità e di giustizia. Ed anche il nuovo codice darà buoni frutti come l'antico, specialmente se le truppe e i loro capi saranno sempre più animati da spirito di sacrificio e di disciplina, sempre più convinti dell'utilità, della necessità del nostro esercito e sempre più infervorati dall'amore per la nostra bella patria Svizzera.

---

### Nochmals „Die Kartenfrage“.

Von Hptm. i. Gst. Zeller, Stab Geb.I.Br. 15, Bern.

In der letzten Nummer dieser Zeitschrift hat Herr Hptm. Bolliger im Anschluß an seine mehr kartographischen Darlegungen meine Ausführungen in Nr. 10 über „Die Vorschläge für eine neue Landeskarte“ besprochen. Einige auffällige Irrtümer in dieser Besprechung und in den Schlußfolgerungen veranlassen mich, nochmals auf meine Studie zurückkommen.

Hptm. Bolliger glaubt, daß die Karte 1 : 50,000 außerordentlich geeignet sei, unsere taktische Karte zu werden, anerkennt aber gleichwohl die Notwendigkeit der Beibehaltung des 100,000stel und fordert außerdem noch eine Detailkarte 1 : 20,000, neben den Uebersichtsplänen!

Bei der Gegenüberstellung der verschiedenen Maßstäbe und den daraus gezogenen Schlußfolgerungen *übersieht* Hptm. Bolliger vollständig die *Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Maßstabreihe 1 : 100,000, 3 : 100,000 und 1 : 10,000* (letzterer Maßstab nur im zu vermessenden Gebiet) im Vergleich zu seinen Forderungen. Diese sind wohl ebenso *extrem* wie die Ansicht, daß eine „militärische Einheitskarte 1 : 50,000“ eine Detailkarte *und* eine Uebersichtskarte vollständig ersetzen könnte.

Es sei mir daher gestattet, irrtümliche Auffassungen über die Karte 3 : 100,000 richtig zu stellen und noch auf einige *wesentliche*, bisher zu wenig beachteten Vorteile dieses Maßstabes hinzuweisen.

Als *taktische* Karte habe ich *ausdrücklich* den Maßstab 1 : 100,000 bezeichnet. Es handelt sich also *nicht* darum zu untersuchen, ob der 50,000stel als taktische Karte gegenüber dem Maßstab 3 : 100,000 reich genug sei an Details. Im Gegenteil; ich betrachte sogar einen *gut lesbaren 100,000stel* für *allgemeine taktische Aufgaben als vollständig ausreichend*. Eine *genügende Genauigkeit und Prägnanz der Darstellung des 50,000stel für die Art. muß aber unbedingt in Frage gestellt werden*. Die von Hptm. Bolliger gezogene Schlußfolgerung, welche das Gegenteil behauptet, ist sehr gewagt, da außer den Verschiebungen aus karto-